

DOCUMENTO ANALITICO DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA PER L'ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICITARI SULL'EMITTENTE "....." PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI DELLE CAMPAGNE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE VENETO INDETTE PER I GIORNI 23 E 24 NOVEMBRE 2025

Il presente documento analitico è adottato in conformità al dettato a) della legge del 22 febbraio 2000, n. 28 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" così come modificata alla legge del 6 novembre 2003 n. 313 e della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 212/25/CONS che rinvia alla delibera 398/24/CONS relative, entrambe, a precedenti elezioni regionali.

Art. 1

La società (denominazione, sede legale e sede della redazione) ha adottato il presente documento analitico per l'emittente (nome dell'emittente), in vista delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Veneto indette per i giorni 23 e 24 novembre 2025.

Art. 2

La comunicazione preventiva è stata diffusa in data e la relativa registrazione è conservata presso la società.

Art. 3

Il presente documento analitico è depositato presso la redazione dell'emittente sita in (città/indirizzo/tel/Pec) e copia dello stesso sarà trasmesso, su richiesta, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 4

Il presente documento analitico non sarà pubblicato.

Art. 5

Il presente documento analitico resta a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nella sede indicata all'art. 3.

Art. 6

L'adozione del presente documento analitico è dettata dalla necessità di assicurare, relativamente alle prossime elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Veneto indette per i giorni 23 e 24 novembre 2025, l'attuazione del principio della parità di trattamento e dell'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici nell'offerta degli spazi di propaganda messi a disposizione sull'emittente (nome dell'emittente).

Art. 7

La società (denominazione) si obbliga a collocare i messaggi politici elettorali secondo modalità uniformi e integrerà gli stessi con l'indicazione del committente e la dicitura "messaggio autogestito a pagamento", secondo quanto disposto dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 212/25/CONS, in applicazione dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8

La società (denominazione) mette a disposizione gli spazi di propaganda sull'emittente (nome emittente), per la diffusione di messaggi politici elettorali, dalla data di presentazione delle candidature e fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni.

Art. 9

Non saranno accettate le prenotazioni di spazi di propaganda che perverranno entro le ore del giorno precedente quello di trasmissione.

Art. 10

Non si accetteranno, dalla data di presentazione delle candidature e fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni, le prenotazioni di spazi per diffondere messaggi politici elettorali con contenuti non conformi al disposto dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 11

In caso di richieste eccedenti la disponibilità degli spazi, si adotterà il criterio temporale della prenotazione e non si accetteranno ordini per diffondere messaggi politici elettorali per più di tre uscite consecutive.

Art.12

Per tutto quanto non previsto dal presente documento analitico, si rimanda a quanto disposto dalla normativa citata e dalla vigente disciplina in oggetto.

NOTA 1: ALLEGARE:

- COMUNICATO PREVENTIVO